

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2014****che modifica la decisione di esecuzione 2012/44/UE sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d'oltremare e provenienti da paesi terzi***[notificato con il numero C(2014) 3053]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/282/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme sui controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d'oltremare e provenienti da paesi terzi, compreso un «elenco dei punti di entrata autorizzati».
- (2) La Francia ha presentato alla Commissione un piano per un punto di entrata autorizzato situato nel dipartimento francese d'oltremare di Mayotte. Tale piano descrive le strutture, le attrezzature e il personale qualificato necessari ad effettuare i controlli veterinari per verificare il rispetto dei requisiti sanitari e di polizia sanitaria dell'Unione per i prodotti di origine animale.
- (3) Il piano suddetto dimostra inoltre che tutte le partite di prodotti di origine animale devono essere presentate per l'importazione al punto di entrata autorizzato e che il loro invio in altre parti del territorio dell'Unione viene impedito efficacemente. Esso dimostra anche che sono rispettate le prescrizioni specifiche stabilite agli articoli 3, 4 e 5 della decisione di esecuzione 2012/44/UE.
- (4) Il punto di entrata del dipartimento d'oltremare francese di Mayotte dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dei punti di entrata autorizzati, per quanto riguarda alcuni prodotti di origine animale.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 e l'allegato della decisione di esecuzione 2012/44/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d'oltremare e provenienti da paesi terzi (GUL 24 del 27.1.2012, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/44/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini dell'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana francese e Mayotte sono elencati nell'allegato della presente decisione.»;

- 2) nell'elenco dei punti di entrata autorizzati figurante nell'allegato, dopo la voce relativa alla Guyana francese — St Georges de l'Oyapock, è aggiunta le seguente voce relativa a Mayotte:

«Mayotte — Longoni	FR09900	P	HC, NHC-NT»	
--------------------	---------	---	-------------	--

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione
